DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA *"Isola dell'Asinara"*
ANNO 2023

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

Approvato con Determinazione del Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara Area marina Protetta "Isola dell'Asinara

n. 211 del 11.05.2023

Nulla Osta Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ecologica prot. n. 1022 del 2023

Parere favorevole della Commissione di Riserva

del 19 settembre 2022

INDICE

Articolo 1 – Oggetto..... 3
Articolo 2 – Validità..... 3
Articolo 3 - Zonazione ed attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta 3
Articolo 4 - Visite guidate subacquee 3
Articolo 5 - Navigazione da diporto. 6
Articolo 6 – Ormeggio 8
Articolo 7 – Trasporto passeggeri, Charter a vela e Visite guidate 16
Articolo 8 - Attività di pesca professionale/piccola pesca artigianale 20
Articolo 9 - Attività di Pescaturismo 22
Articolo 10 - Nulla osta a mezzi nautici di servizio 22
Articolo 11 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione 22
Articolo 12 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 23
Articolo 13 Obblighi dei titolari di autorizzazione 25
Articolo 14 Sanzioni 25

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "*Isola dell'Asinara*" approvato con D.M. del 30 Luglio 2009 da ora in poi detto REO, rimanda a decisioni all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara da ora in poi detto Ente gestore.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2023, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree Marine Protette.

2. Il contenuto degli articoli, in particolare quelli relativi alle modalità ed ai numeri consentiti, potrà subire delle modifiche in relazione alle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle visite è obbligatorio nell'ottica della digitalizzazione promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'utilizzo delle App sia per l'area marina che per l'area terrestre.

4. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 3 - Zonazione ed attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 7, del REO, l'accesso al territorio del Parco Nazionale dell'Asinara è consentito solo negli approdi del molo di Fornelli, del molo di Cala Reale e del molo di Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente gestore.

Articolo 4 - Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 del REO, i siti di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e per le attività di snorkeling, individuati dall'Ente gestore, sono i seguenti (indicati inoltre nella figura 1):

	LOCALITÁ	**COORDINATE**	
1	Punta Salippi	40° 59'.41 N	8° 12'.52 E
2	Punta Mannu	40° 59'.69 N	8° 12'.77 E
3	Punta Tumbarino	41° 02'.45 N	8° 13'.19 E
4	Punta Tumbarino 2	41° 02'.64 N	8° 13'.71 E
5	Punta Grabara	41° 06'.29 N	8° 16'.49 E
6	Punta dei Corvi	41° 05'.90 N	8° 20'.81 E
7	Punta Sabina	41° 05'.25 N	8° 21'.12 E
8	Punta Trabuccato	41° 02'.99 N	8° 20'.02 E
9	Punta Barbarossa	40° 59'.19 N	8° 15'.51 E
10	Punta Lunga	41° 00'.30 N	8° 15'.91 E
11	Punta Li Giorri	40° 59'.47 N	8° 15'.73 E
12	Punta Li Giorri 2	41° 00',34 N	8° 15'.62 E

13	Punta Agnadda esterno	41° 01'.35 N	8° 12'.95 E
14	Punta Pedra Bianca	41° 00'.14 N	8° 12'.61 E
15	Punta Agnadda	41° 01'.67 N	8° 12'.97 E
16	Cala Tappo	41° 05'.38 N	8° 16'.58 E
17	Punta Cazzamala	41° 06'.40 N	8° 17'.85 E
18	Punta dello Scorno	41° 07'.28 N	8° 19'.05 E
19	Puppa di la navi	41° 06'.88 N	8° 18'.48 E
23	Punta del Porco 2	41° 06'.25 N	8° 20'.73 E
24	Cala d'Oliva	41° 04'.72 N	8° 21'.05 E
25	Cala d'Oliva 2	41° 04'.76 N	8° 20'.82 E
26	Cala d'Oliva 3	41° 04.79 N	8° 20'.58 E
27	Punta Sabina/Punta dei Corvi	41°05.58 N	8° 20. 90 E
28	Porto Mannu	41° 06.53 N	8° 18 24 E
29	Lu Lioni	41° 5.67 N	8° 16 46 E

Tabella 1: siti di immersione per le visite guidate subacquee e per le attività di snorkelling

	LOCALITÁ SNORKELING	**COORDINATE**	
20	Punta Trabuccato	41° 02'.88 N	8° 19'.97 E
21	Cristo	41° 03'.63 N	8° 16'.97 E
22	Reale	41° 03.'65 N	8° 17'.57 E

Tabella 2: siti esclusivamente per le attività di snorkeling

2. Il numero massimo, di singoli tuffi per giorno, per le visite guidate subacquee, relativamente a ciascun sito precedentemente individuato è di 24.

3. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee, sono rilasciate nel rispetto dei requisiti di seguito riportati:

i. unità nautiche con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 10 metri;
ii. unità nautiche con potenza del motore > 40 cv;
iii. garantire la durata dell'attività per almeno 6 mesi all'anno;
iv. documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente.

a) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore, l'importo complessivo di € 60,00 per persona trasportabile, nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

b) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di visite guidate subacquee, devono presentare apposita istanza in bollo, attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione visite guidate subacquee.

c) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.

4. Il numero massimo di Centri di immersione autorizzabili è di 7 (sette).

5. Il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun Centro di immersione autorizzato è di 2 (due) unità.

6. Ogni sito di immersione sarà segnalato in superficie, con una boa di colore rosso al di sopra della quale verrà posizionata una bandiera segna sub di dimensioni 20 cm per 30 cm.

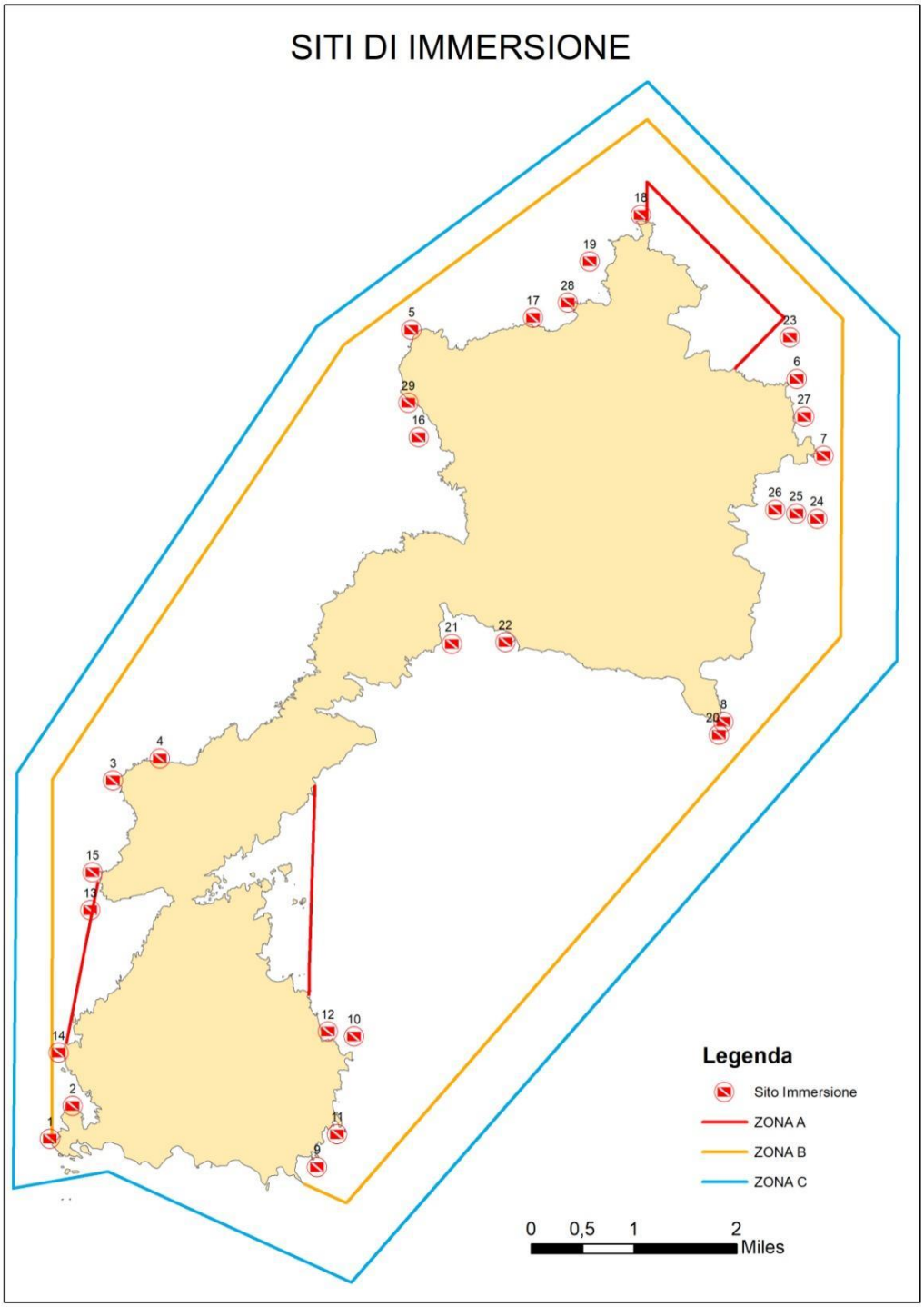

Figura 1: Carta dei siti di immersione per le visite guidate subacquee nell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Articolo 5 - Navigazione da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 6, del REO, ai fini di consentire l'accesso alle unità da diporto a motore ai campi boe di Cala La Reale e Cala d'Oliva in zona B, sono individuati i seguenti corridoi di lancio identificati da una fila di boe di colore giallo e rispettivamente:

a) il corridoio di accesso al campo boe di Cala Reale è individuato nell'area a ovest della congiungente tra i punti CR1 e CR2 di seguito indicati, per una ampiezza non superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo:

Punto	Latitudine	Longitudine
CR1 (al limite della Zona B)	41° 1'.09 N	8° 18'.55 E
CR2 (faro di cala Reale)	41° 3'.15 N	8° 17'.64 E

Tabella 3: coordinate corridoio di accesso al campo boe di Cala Reale

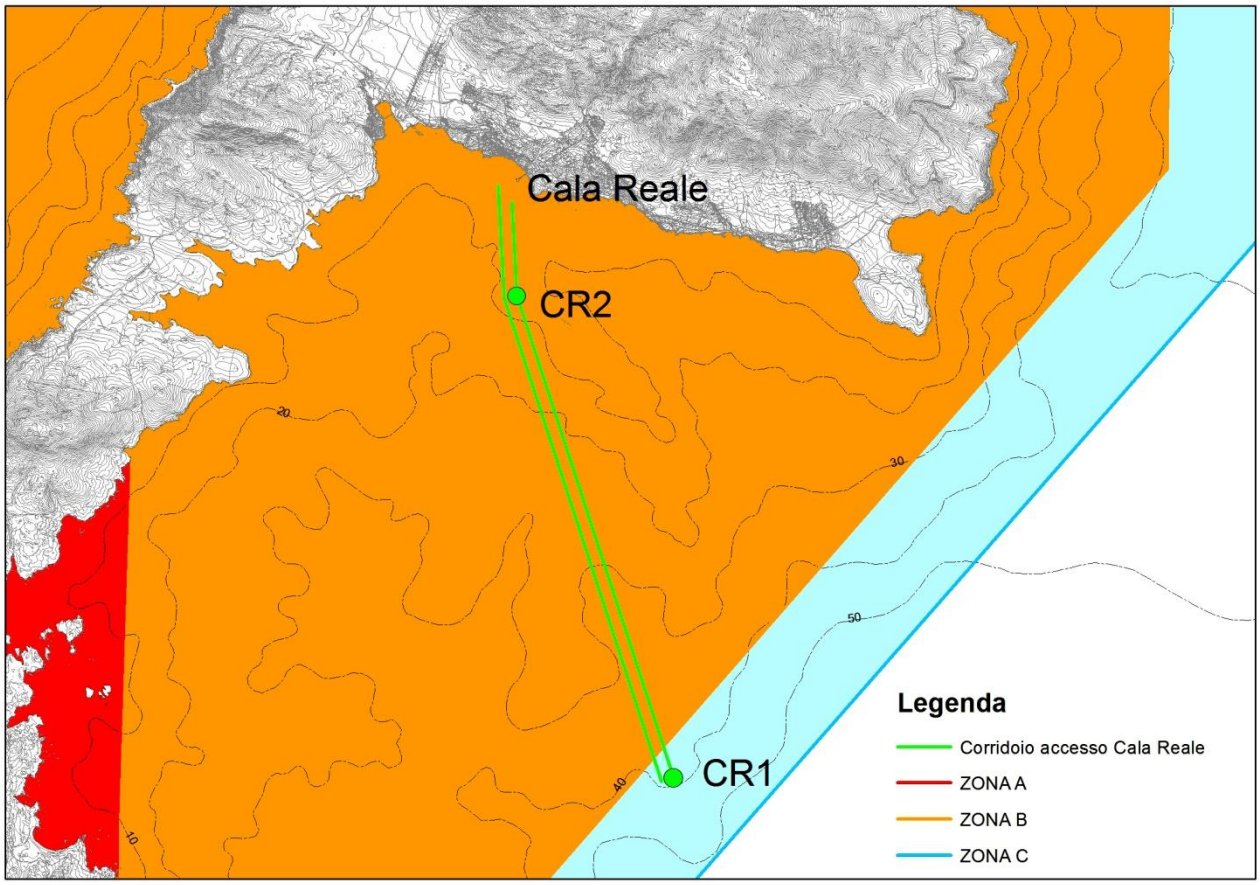

Figura 2: Corridoio di transito per l'accesso al campo boe di Cala Reale

b) il corridoio di accesso ai campi boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco, è individuato dall'area a nord della congiungente tra i punti CO1 e CO2 di seguito indicati, per una ampiezza non superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo:

Punto	Latitudine	Longitudine
CO1 (al limite della zona B)	41° 4'.45 N	8° 21'.26 E
CO2 (torre di cala d'Oliva)	41° 4'.67 N	8° 20'.14 E

Tabella 4: coordinate corridoio di accesso al campo boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco

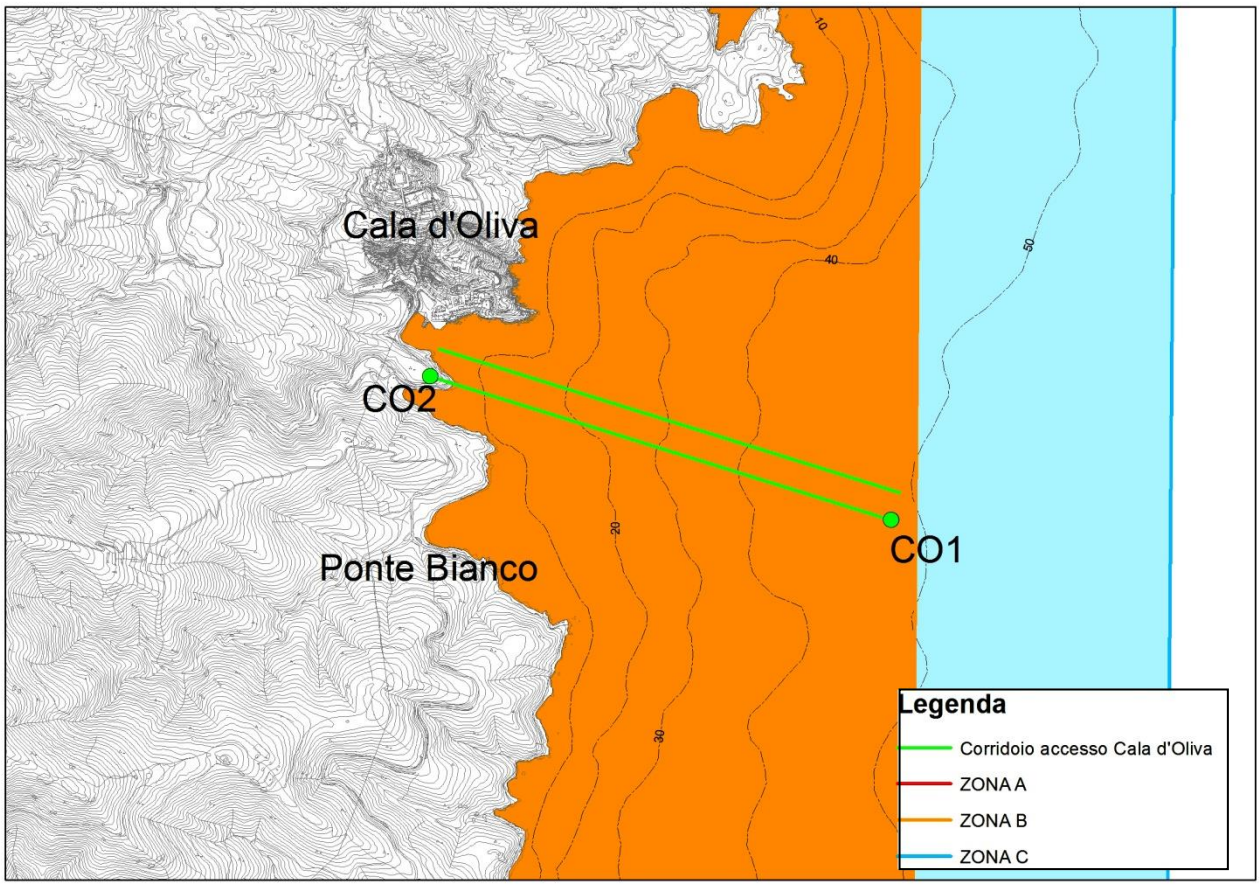

Figura 3: Corridoio di transito per l'accesso ai campi boe di Cala d'Oliva e Ponte Bianco.

c) i corridoi di accesso di Cala Reale e Cala d'Oliva vengono posizionati a partire dal 1° giugno e rimossi il 30 ottobre di ogni anno;

d) la navigazione nei corridoi d'accesso deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di sicurezza e ad una velocità non superiore ai 5 nodi.

Articolo 6 – Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 del REO, è disposto quanto segue:

a) le boe biconiche o troncoconiche di colore **giallo** sono ad uso esclusivo delle unità da diporto vela/motore.

b) l'uso dei tender delle unità da diporto vela/motore, ormeggiate nei rispettivi campi boe sotto individuati, è consentito esclusivamente per il raggiungimento dei punti d'approdo di seguito indicati e deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza e ad una velocità non superiore ai 3 nodi:

i. Fornelli - molo galleggiante;

ii. Cala Reale - lato ovest del molo sulla sottobanchina;

iii. Cala d'Oliva - darsena interna;

iv. Cala Barche Napoletane – vietato l'uso del tender a motore a scoppio ed è vietato l'accesso e lo sbarco a terra.

c) Il campo boe di Cala Barche Napoletane, è riservato alle sole unità da diporto a vela.

d) Le unità da diporto che intendono usufruire dei campi ormeggio situati nei siti sotto riportati, devono,

prima di accedere e procedere all'ormeggio, prenotare il rispettivo gavitello attraverso la società o soggetti terzi incaricati a tale scopo dall'Ente gestore;

i. Fornelli (8 boe);
ii. Cala Reale (34 boe);
ii. Cala Barche Napoletane (8 boe);
iii. Ponte del Bianco (8 boe);
iv. Cala d'Oliva (5 boe).

2. Sono individuati ulteriori gavitelli di forma tondeggiante di colore bianco ad utilizzo esclusivo degli operatori commerciali (Pescaturismo; Charter a vela; Trasporto passeggeri in Zona B/Visite guidate) individuati nelle figure seguenti e distribuiti come di seguito esposto:

a) **figura 4:**

Cala del Turco: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Cala di mezzo: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Ponte del Bianco: n. 6 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

b) **figura 5:**

Caletta le Soriane: n. 1 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Barche Napoletane: n. 5 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Trabuccato: n. 3 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

c) **figura 6:**

Porto Mannu della Reale: n. 3 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Punta Palma: n. 4 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Punta degli Inglesi: n. 1 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare

Cala Marcutza: n. 4 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Punta Marcutza – Punta l'Arroccu n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Isolotti Candelieri: n. 1 ormeggio in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Visita guidata a mare.

d) **figura 7:**

Cala Scalpellini: n. 3 ormeggi in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Visita guidata a mare.

Cala Schizziatogiu: n. 1 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Li Giorri: n. 1 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Punta Lunga: n. 2 ormeggi in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Porto Vecchio dei Fornelli: n. 2 ormeggio in condivisione, previo accordo tra le parti, Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Cala Spalmatori: n. 3 ormeggio in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

Porto Mannu dei Fornelli: n. 2 ormeggi in condivisione Pescaturismo/Charter a vela/Trasporto passeggeri in Zona B/Visita guidata a mare.

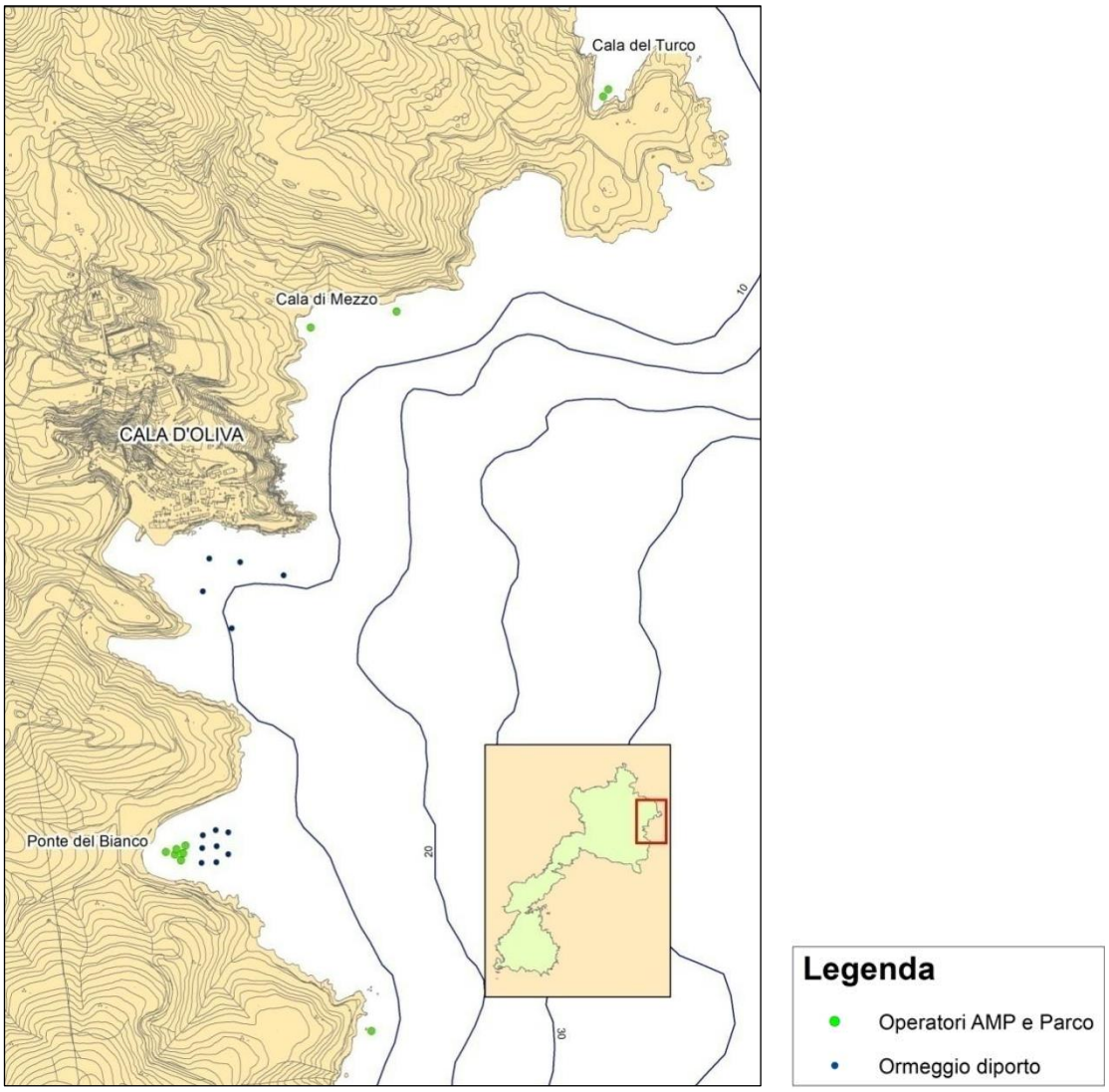

Figura 4: disposizione gavitelli per ormeggio operatori e diporto. Da località Ponte del Bianco a località Cala del Turco.

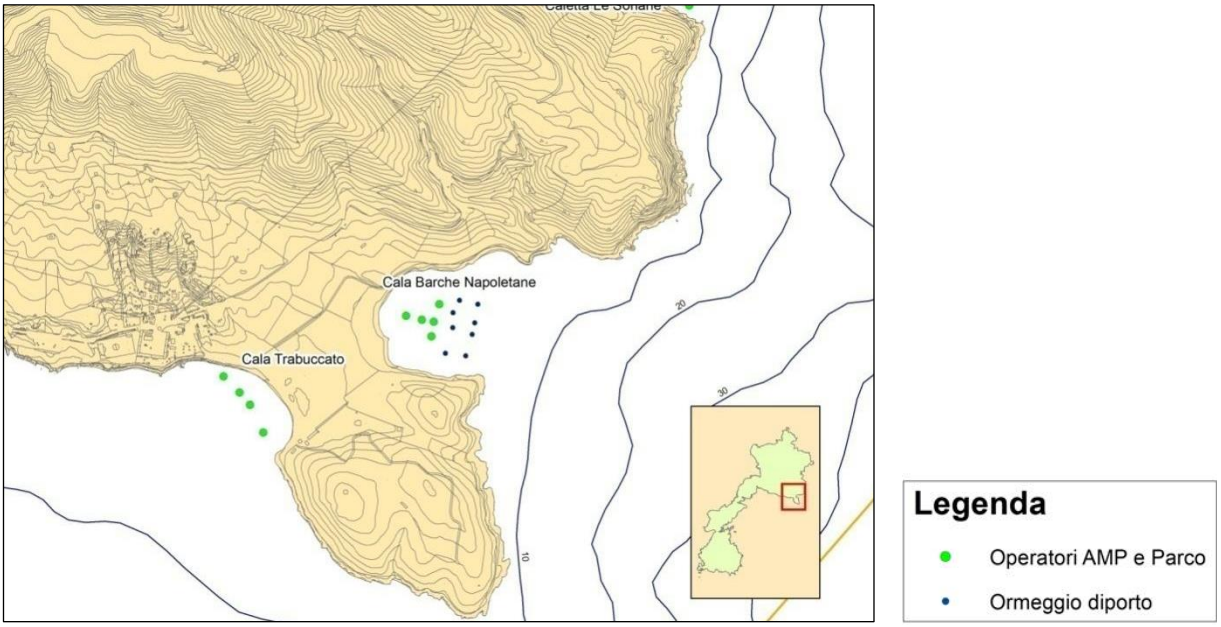

Figura 5: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Cala Trabuccato a località Caletta Le Soriane.

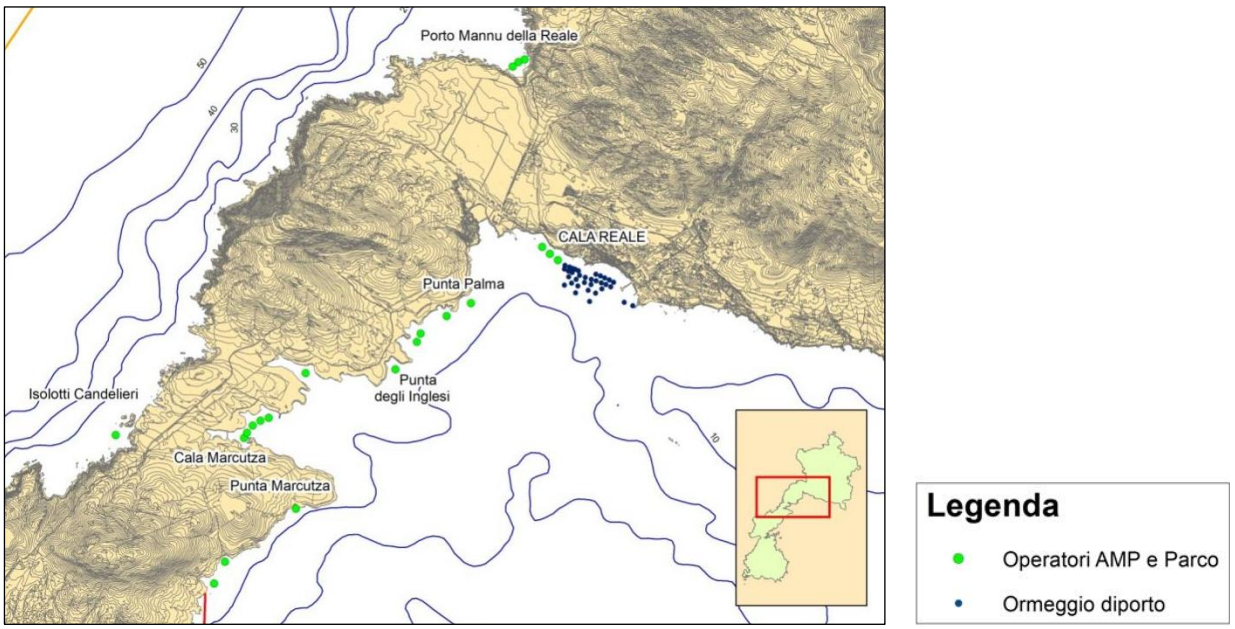

Figura 6: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Candelieri a località Porto Mannu della Reale (lato Ovest dell'isola) e da località Punta l'Arroccu a località Cala Reale (lato est dell'isola).

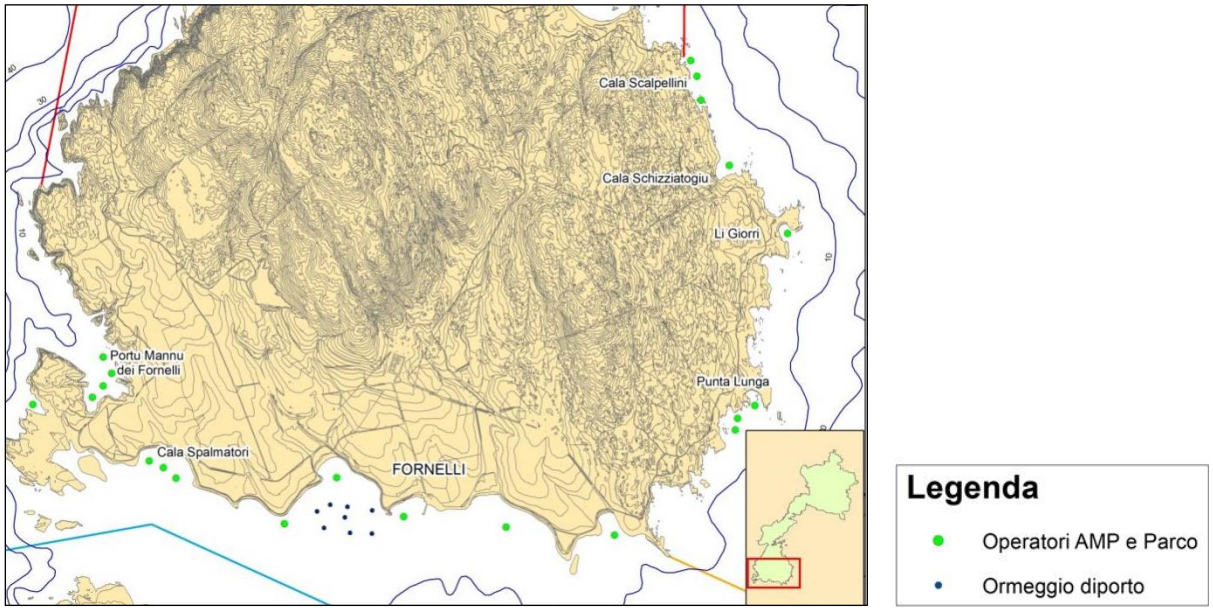

Figura 7: disposizione gavitelli per ormeggio operatori commerciali e diporto. Da località Porto Mannu dei Fornelli (lato Ovest dell'isola) a località Cala Scalpellini (lato est dell'isola).

3. È consentito l'ormeggio presso le boe **bianche** di una sola unità navale per volta.
4. Il PIANO DEGLI ACCOSTI in banchina è illustrato nelle successive Figure 8, 9 e 10, salvo eventuali aggiornamenti e/o ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di competenza. In tutti i punti d'approdo è consentito solo lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri da svolgersi entro i 30' ad eccezione del trasporto pubblico limitatamente al molo di La Reale.

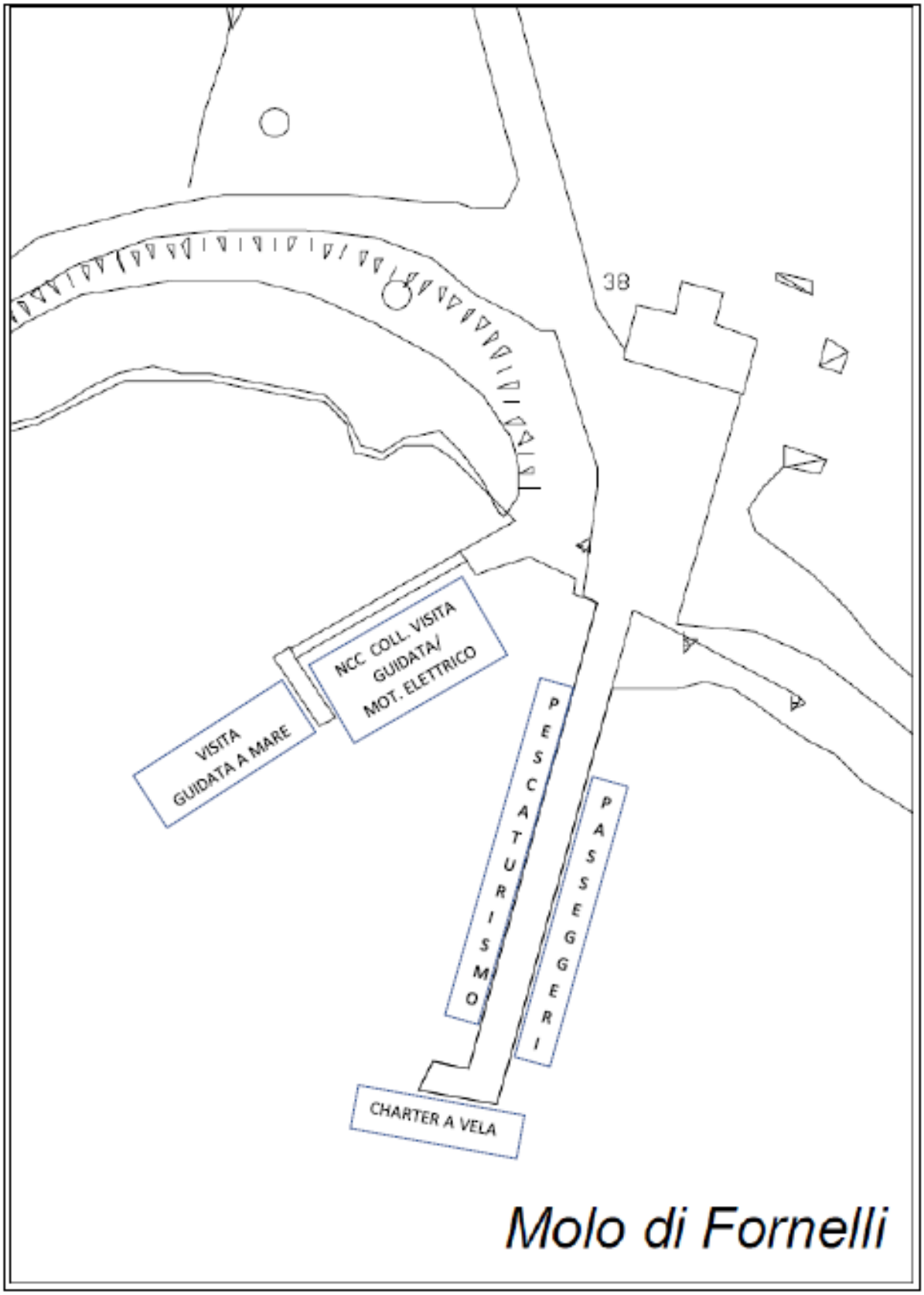

Figura 8: Piano degli Accosti - Molo di Fornelli

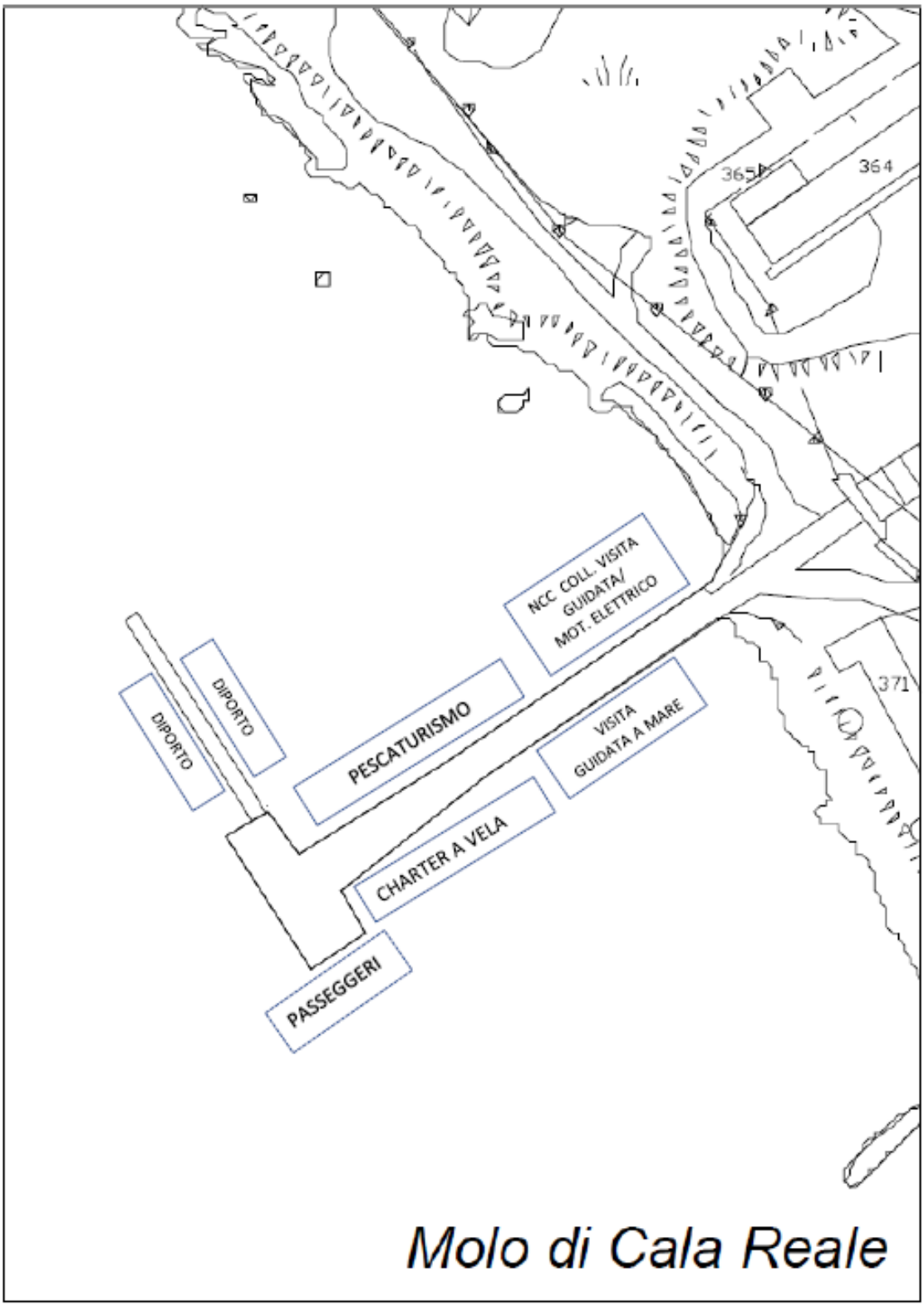

Figura 9: Piano degli Accosti - Molo di Cala Reale

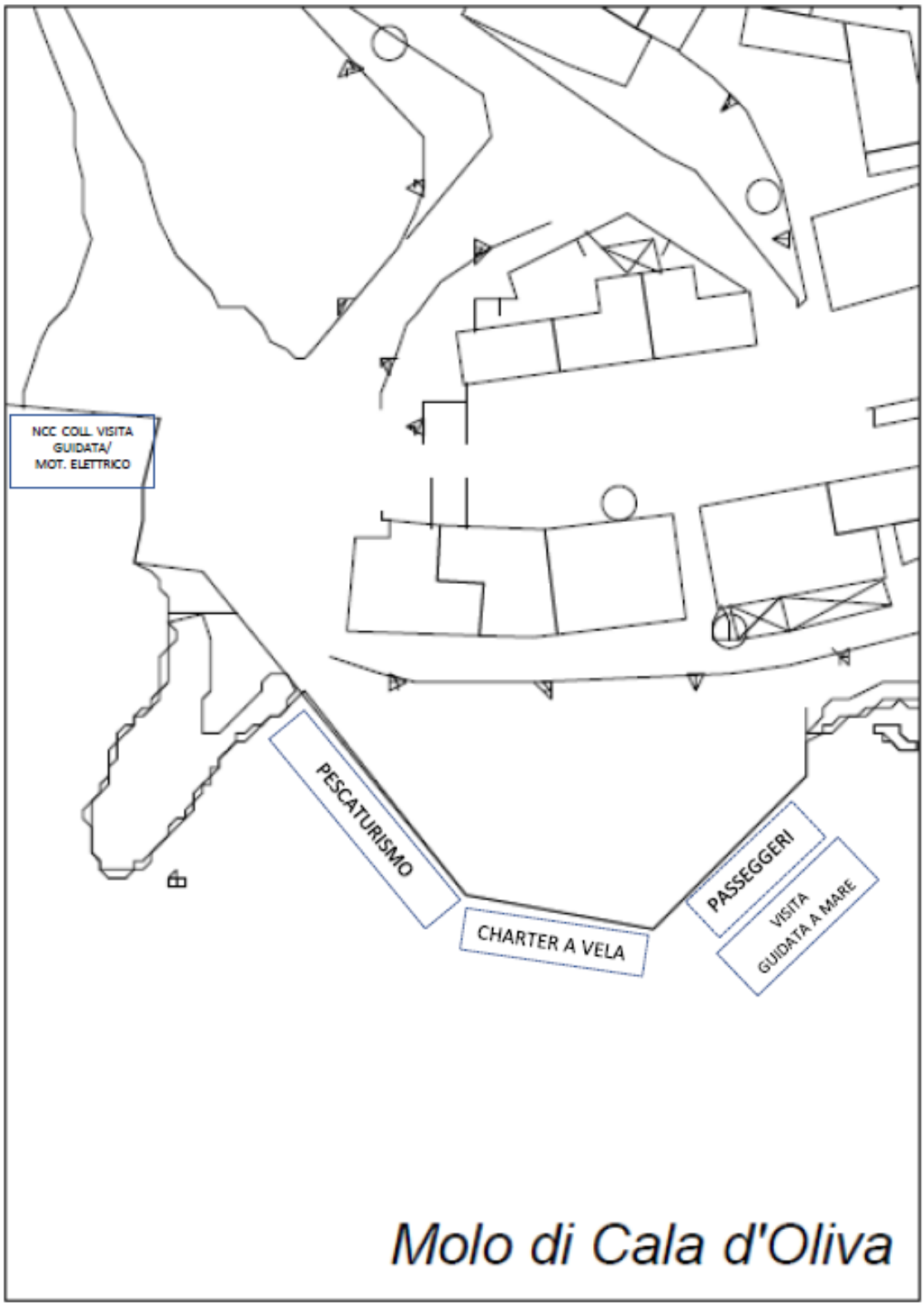

Figura 10: Piano degli Accosti - Molo di Cala d'Oliva

Articolo 7 – Trasporto passeggeri, Charter a vela e Visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 17 del REO, si dispone quanto segue.
2. Attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra:
   a) È consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione e la sosta presso il molo di Fornelli, il molo di Cala Reale e il molo di Cala d'Oliva, con accesso attraverso la Zona C e i Corridoi di accesso indicati all' art. 5 comma 1, lett. a, lett. b del presente Disciplinare. La sosta è consentita cosi come indicato in figura 8, 9 e 10 del Piano degli Accosti, alle unità navali adibite all'attività di noleggio con conducente che svolgono attività di visite guidate a terra autorizzate dall'Ente gestore. Il trasporto dei passeggeri è relativo alle sole attività di visita guidata comprese sotto la voce *Servizi di Visita al Parco*.
   b) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, è di **12 (dodici)**.
   c) Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, sono rilasciate nel rispetto dei seguenti requisiti:
      i. casse di raccolta delle acque di sentina;
      ii. unità nautica con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 10 metri;
      iii. unità nautica con potenza del motore > 40 cv;
      iv. garantire la durata dell'attività per almeno 6 mesi all'anno;
      v. documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente;
   d) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore, l'importo complessivo di € 240,00 per persona trasportabile, nel momento del rilascio dell'autorizzazione.
   e) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, devono presentare apposita istanza in attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE INTEGRATO ALLA VISITA GUIDATA A TERRA.
   f) Il mezzo, in via sperimentale, deve essere identificabile con un'applicazione di colore giallo per tubulare della grandezza di 150 x 30 cm che riporti la dicitura "VISITA GUIDATA AUTORIZZATA" con logo del Parco.
   g) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.
   h) Ai fini di tutela della fauna dell'Area Marina Protetta, e per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, l'attività è vietata dal tramonto all'alba.
   i) Il numero massimo di passeggeri per singolo viaggio che ogni unità navale può trasportare per l'attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, è di 12 (dodici).
   j) Il numero massimo di visite è stabilito in 4 (quattro) corse giornaliere.
   k) I soggetti autorizzati all'attività di noleggio con conducente integrato alla visita guidata a terra, devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.
3. Attività di noleggio con conducente con unità nautiche dotate di motore elettrico:
   a) In zona C e zona B è consentita la navigazione ad una distanza superiore a 150 metri dalla costa, la sosta ai punti di approdo dove indicato nelle figure 8, 9 e 10 del Piano degli Accosti e ai campi boe indicati nelle figure 4, 5, 6 e 7 alle unità nautiche dotate di motore elettrico, adibite all'attività di visita guidata autorizzate dell'Ente gestore.

b) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività è di **10 (dieci)**.

c) Le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di noleggio con unità nautiche dotate di motore elettrico, sono rilasciate nel rispetto dei seguenti requisiti:

i. casse di raccolta delle acque di sentina;

ii. unità nautica con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 10 metri;

iii. unità nautica con potenza del motore elettrico maggiore di 9 cv;

iv. garantire la durata dell'attività per almeno 6 mesi all'anno;

v. documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente.

d) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore, l'importo complessivo di € 120,00 per persona trasportabile nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

e) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio con unità nautiche dotate di motore elettrico, devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON UNITÀ NAUTICHE DOTATE DI MOTORE ELETTRICO".

f) Il mezzo, in via sperimentale, deve essere identificabile con un'applicazione di colore giallo per tubulare della grandezza di 150 x 30 cm che riporti la dicitura "visita guidata autorizzata" con logo del Parco.

g) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.

h) L'attività è vietata dal tramonto all'alba.

i) Il numero massimo di passeggeri per singolo viaggio che ogni unità navale può trasportare è di 12 (dodici).

j) I soggetti autorizzati all'attività di noleggio con unità nautiche dotate di motore elettrico, devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.

4. Le imbarcazioni autorizzate a svolgere l'attività di noleggio con conducente con unità nautiche dotate di motore <u>elettrico</u> durante la navigazione all'interno del perimetro dell'AMP "Isola dell'Asinara" non potranno in alcun modo utilizzare il motore a combustione

5. <u>Attività di Visita guidata a mare:</u>

a) In zona C e zona B è consentita la navigazione ad una distanza superiore a 150 metri dalla costa, la sosta ai punti di approdo dove indicato nelle figure 8, 9 e 10 del Piano degli Accosti e ai campi boe indicati nelle figure 4, 5,6 e 7 alle unità nautiche, adibite all'attività di visita guidata autorizzate dell'Ente gestore.

b) Le autorizzazioni per l'attività di Visita guidata a mare sono rilasciate esclusivamente ai soggetti che utilizzano unità navali iscritte nei registri tenuti dall'Autorità marittima ed in possesso dei certificati di sicurezza in corso di validità e che rispettino i requisiti di seguito riportati:

i. unità nautiche con dimensioni minime di 5.50 metri, fino a un massimo di 12 metri;
ii. unità nautiche dotate di casse di raccolta delle acque di sentina;
iii. unità nautiche dotate di wc con relative casse di raccolta dei liquami;
iv. unità nautiche dotate di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i passeggeri imbarcati;

c) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore, l'importo complessivo di € 240,00 per persona trasportabile, nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

d) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Visita guidata a mare,

devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITA' DI VISITA GUIDATA A MARE.

e) Per ogni società autorizzata è consentito l'utilizzo di una (1) sola unità nautica.

f) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.

g) Ogni società dovrà indicare nella domanda di autorizzazione il nominativo della guida del Parco Nazionale dell'Asinara o guida riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna che sarà a bordo dell'imbarcazione durante l'attività di visita guidata nell'Area marina Protetta.

h) Ai fini di tutela della fauna dell'Area Marina Protetta, e per consentire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, l'attività di Visite guidata a mare è vietata dal tramonto all'alba.

i) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di visite guidate a mare è di 8 (otto).

j) I soggetti autorizzati alle visite guidate a mare devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.

6. Attività di Trasporto passeggeri in Zona C e nei corridoi di accesso in Zona B:

a) Nella zona C, e nei corridoi d'accesso ai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva posizionati in Zona B, è consentita l'attività di Trasporto passeggeri. Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore l'importo complessivo pari a 60,00 € per persona trasportabile nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

b) I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Trasporto passeggeri devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione TRASPORTO PASSEGGERI CON NAVIGAZIONE IN ZONA C E NEI CORRIDOI D'ACCESSO AI MOLI DI CALA REALE E CALA D'OLIVA POSIZIONATI IN ZONA B".

c) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.

d) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di Trasporto passeggeri in Zona C e nei corridoi di accesso, è di **5 (cinque)**.

e) I soggetti autorizzati al Trasporto passeggeri in Zona C e nei corridoi di accesso in Zona B devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.

f) Le unità nautiche utilizzate per svolgere le attività di Trasporto passeggeri in Zona C e nei corridoi di accesso in Zona B devono rispettare i requisiti di seguito riportati:

   i. unità nautiche dotate di casse di raccolta delle acque di sentina;
   ii. unità nautiche dotate di wc con relative casse di raccolta dei liquami;
   iii. unità nautiche dotate di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i turisti imbarcati.

7. Attività di Trasporto passeggeri in zona B:

a) Sono autorizzate all'esercizio dell'attività di Trasporto passeggeri in Zona B, le unità navali con massimo di n. 50 (cinquanta) persone trasportabili, escluso il personale di bordo, e con stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate.

b) Ogni società dovrà indicare nella domanda di autorizzazione il nominativo della guida del Parco Nazionale dell'Asinara o guida riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna che sarà a bordo

dell'imbarcazione durante l'attività di trasporto passeggeri in zona B.

c) Le società autorizzate devono versare all'ente gestore l'importo complessivo di € 96,00 per persona trasportabile nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

d) I soggetti interessati al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Trasporto passeggeri in Zona B, devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ZONA B.

e) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità.

f) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di Trasporto passeggeri in Zona B, è di **5 (cinque)** e possono effettuare al massimo 2 (due) viaggi al giorno.

g) I soggetti autorizzati al Trasporto passeggeri in Zona B devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.

g) Le unità nautiche utilizzate per svolgere le attività di <u>Trasporto passeggeri in Zona B devono rispettare i requisiti di seguito riportati:</u>

iv. unità nautiche dotate di casse di raccolta delle acque di sentina;
v. unità nautiche dotate di wc con relative casse di raccolta dei liquami;
vi. unità nautiche dotate di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i turisti imbarcati.

8. <u>Attività di Charter a vela:</u>

a) Le unità navali, natanti ed imbarcazioni che svolgono attività di "Charter a vela" devono essere abilitate a svolgere l'attività di noleggio e iscritte negli appositi registri della Capitaneria di Porto di propria competenza.

b) Le unità di cui al comma precedente sono autorizzate alla navigazione a motore in zona C e B con le seguenti modalità:

i. in zona B, a velocità non superiore ai 5 nodi;

ii. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre tale distanza;

c) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore l'importo complessivo di 180,00 € a persona trasportabile nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

d) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività di Charter a vela, è di **35 (trentacinque)**.

e) Qualora il numero delle richieste dovesse superare la sostenibilità degli approdi e degli ormeggi, l'Ente si riserva la facoltà di introdurre un calendario con le rotazioni.

f) I soggetti interessati al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Charter a vela, devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI CHARTER A VELA.

g) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo alla volta ogni quattro giorni.

h) I Charter a vela autorizzati devono garantire l'attività almeno per 6 (sei) mesi, dal mese di aprile al mese di settembre.

i) Le unità nautiche utilizzate per svolgere le attività di Charter a vela devono rispettare i requisiti di seguito riportati:

vii. unità nautiche dotate di casse di raccolta delle acque di sentina;
viii. unità nautiche dotate di wc con relative casse di raccolta dei liquami;
ix. unità nautiche dotate di una cabina coperta rigida in grado di ospitare in contemporanea tutti i turisti imbarcati.

9. Attività sperimentali di canoa e sup:

a) È consentita, previa autorizzazione dell'Ente e della Capitaneria di Porto, l'attività sperimentale di noleggio di canoa e di sup, negli specchi acquei della zona c e della zona b, con approdo presso il molo di Fornelli, molo di La Reale e molo di Cala d'Oliva, previo nulla osta degli organi competenti per l'utilizzo del suolo.

b) Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'attività è di numero 3 (tre), una per ciascun approdo. Ogni autorizzazione prevede 10 unità per tipologia (canoe e sup).

c) Le società autorizzate devono versare all'Ente gestore l'importo complessivo di 40,00 € per ogni unità autorizzata.

d) I soggetti interessati al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'attività noleggio canoa e sup, devono presentare apposita istanza in bollo attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CANOA E SUP.

e) Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità.

Articolo 8 - Attività di pesca professionale/piccola pesca artigianale

1. A integrazione di quanto previsto all'articolo 18 del REO, per piccola pesca artigianale si intende la «*piccola pesca costiera*», quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18 del REO, si dispone quanto segue.

3. Nelle Zone B e C è consentito l'uso delle reti da posta fisse così come disciplinato di seguito:

a) con apertura della maglia non inferiore ai 40 mm;

b) con lunghezza massima pari a 2.700 metri per unità da pesca con un solo pescatore a bordo;

c) con lunghezza massima pari a 3.200 metri per unità da pesca con due pescatori imbarcati (compreso il Comandante);

d) con lunghezza massima pari a 3.800 metri per unità da pesca con tre pescatori imbarcati (compreso il Comandante).

4. La pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas* e *Palinurus mauritanicus*), deve essere svolta secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

a) dal 15 marzo al 31 agosto;

b) rete di lunghezza come indicato al precedente comma, e con ampiezza della maglia di dimensioni non inferiori a 120 millimetri;

sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, lo sbarco, la messa in vendita delle femmine con uova dell'aragosta (*Palinuridae* spp.), delle femmine con uova dell'astice (*Homarus gammarus*) e delle femmine con uova della granseola (*Maja squinado*). In caso di cattura accidentale, le femmine con uova delle specie sopracitate devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto anche dalla normativa vigente.

5. Nelle Zone B e C è consentito l'utilizzo delle nasse secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

a. nel periodo compreso tra il primo marzo ed il 30 settembre;

b. con un numero massimo di 350 pezzi per unità da pesca al di sotto di 2 GT;

c. con un numero massimo di 600 pezzi per unità da pesca al di sopra di 2 GT e con almeno due pescatori imbarcati (compreso il Comandante);

d. è fatto obbligo salpare le nasse con una frequenza minima di una volta ogni tre giorni.

6. Nelle Zone B e C è consentito l'utilizzo del palangaro con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) con ami di misura non inferiore al 12;

b) con un massimo di 800 ami per unità da pesca con un solo pescatore;

c) con un massimo di 1.400 ami per unità da pesca con due pescatori imbarcati (compreso il comandante);

d) con un massimo di 1.800 ami per unità da pesca con tre pescatori imbarcati (compreso il comandante).

7. Nelle Zone B e C è consentito l'utilizzo di lenze con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) lenze, a mano e a canna, con numero massimo di 2 attrezzi di cattura a persona;

b) lenza trainata, da unità da pesca, con massimo una lenza a persona e non più di due lenze per unità da pesca;

c) lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unità navale, con non più di 1 attrezzi di cattura per persona e non più di 4 per unità, senza l'ausilio di fonti luminose.

8. Per la segnalazione degli attrezzi in pesca, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dall'Area Marina Protetta il segnale da pesca deve recare il numero identificativo dell'unità da pesca autorizzata e deve indicare il tipo di attrezzo utilizzato.

9. L'indicazione dell'attrezzo utilizzato deve essere effettuata apponendo sull'asta apposita bandierina colorata di dimensioni 20x30 cm di colore verde per le reti da posta, rosso per le nasse e blu per i palangari.

10. È resa obbligatoria la marcatura degli attrezzi da pesca in uso in AMP. Gli attrezzi così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1799/2006 del 6 Dicembre 2006 devono essere marcati tramite targhette identificative conformi alle direttive della normativa europea (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento di Esecuzione UE n. 404/2011). La marcatura dovrà essere attuata come segue:

a) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo e su una targhetta fissata ad ogni singola nassa;

b) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore di ogni singolo pezzo "tono" di rete;

c) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto tra lenza madre e sagola di ancoraggio.

11. Le targhette identificative devono essere richieste all'Ente gestore, tramite modulo (*Allegato F*), dove si deve specificare il numero di targhette necessarie per ognuno degli attrezzi.

12. Da maggio a settembre alle unità da pesca è consentito l'ormeggio per sosta tecnica durante le ore notturne, previa autorizzazione nominale dall'Ente gestore, presso le banchine di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, nelle aree adibite alla sosta della Pescaturismo ed ai gavitelli di colore azzurro; nel periodo invernale, da ottobre ad aprile, l'ormeggio per sosta tecnica delle unità da pesca è consentita anche nelle ore diurne. Le autorizzazioni andranno richieste attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE.

13. È resa obbligatoria la segnalazione all'Ente Parco di un'eventuale perdita di attrezzi all'interno dell'Amp.

14. L'attività di piccola pesca artigianale è soggetta a periodici monitoraggi di carattere scientifico da parte dell'Ente gestore, svolti sia in maniera indiretta tramite la somministrazione di questionari, sia in maniera diretta da un addetto nominato dall'Ente gestore che rileverà i dati a bordo delle unità da pesca e ai punti di attracco.

15. Le attività di piccola pesca artigianale non sono consentite in un raggio di 100 metri dai siti di immersione per visite subacquee di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

17. Ai fini della partecipazione al periodo di tirocinio presso le unità da pesca di cui al comma 5 dell'art. 18 del REO, coloro che intendono presentare istanza all'Ente gestore devono presentare domanda attraverso il sistema automatico per il rilascio delle autorizzazioni secondo apposito modulo predisposto dall'Ente gestore *(Allegato G)* corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di residenza storico;

b) attestazione dell'iscrizione alla Gente di Mare;

c) attestazione di iscrizione al Registro Pescatori;

d) ruolino di equipaggio dove risulti l'imbarco del tirocinante.

18. Le previsioni di cui al presente articolo sono valide in via temporanea ed eccezionalmente per l'annualità in corso, e saranno oggetto di successivo adeguamento al fine di provvedere alla corretta previsione del carico di prelievo delle risorse. Tali previsioni dovranno essere supportate da studi di monitoraggio considerati statisticamente significativi per valutare lo stato della risorsa. In assenza di tali dati di monitoraggi, che dovranno essere forniti entro novembre 2023, in applicazione del principio di precauzione l'attività della pesca professionale, sarà sospesa in attesa di ricevere quanto sopra richiesto.

Articolo 9 - Attività di Pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO si dispone quanto segue.

2. Le unità da pesca autorizzate a svolgere le attività di pesca turismo all'interno dell'AMP nell'anno 2023 nell'arco di tempo che va dal 15/07/2023 al 15/08/2023 potranno pescare nel perimetro dell'AMP con massimo 120 nasse e metri 700 di reti.

3. Non è consentito in contemporanea l'attività di pesca professionale.

4. La sosta presso i moli è consentita solo durante le attività di Pescaturismo, con passeggeri a bordo.

5. Il Pescaturismo condotto dalle unità da pesca di carattere storico con lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri, è consentita a carattere eccezionale e in via temporanea fino al 31 Dicembre 2023, esercitata come piccola pesca artigianale nelle modalità e con gli attrezzi già previsti al precedente comma 2 alle seguenti due unità da pesca: Gianmario PT 1441 e Sirius PT 1428.

Articolo 10 - Nulla osta a mezzi nautici di servizio

1. In zona C denominato *passaggio di Fornelli* e nei corridoi di accesso ai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva è consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

2. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione, devono presentare apposita istanza in bollo, attraverso il programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" sezione MEZZI NAUTICI DI SERVIZIO.

3. Il corrispettivo dei diritti di segreteria dovrà essere versato nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Sono esenti dal pagamento degli importi di seguito riportati i mezzi nautici utilizzati per:

a) assistenza sanitaria e veterinaria;

b) i mezzi nautici di ditte e imprese che hanno in essere con l'Ente gestore, o con gli Enti di Vigilanza/Forze dell'ordine, un contratto d'appalto per lavori o servizi (manutenzioni, gestione osservatori, pulizie ecc.);

c) non sono contemplati i servizi turistici.

Articolo 11 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli operatori/imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per le diverse attività consentite, secondo il REO dell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" approvato con D.M. del 30 Luglio del 2009, devono presentare apposita domanda in marca da bollo da € 16,00 (D.M. 20/08/1992 e ss.mm.ii.) attraverso il

Via Ponte Romano 81 - 07046 PORTO TORRES SS - Tel 079.503388 - enteparcoasinara@pec.it
C.F. 92059350907 - P. IVA 01862510904 - Codice univoco UFIDA0

programma di gestione delle autorizzazioni adottato dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara".

2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare avranno validità massima fino al 31 Dicembre 2023.

3. Le autorizzazioni saranno rilasciate alle singole unità e, per quanto riguarda l'attività di Pescaturismo, ai singoli operatori.

4. Le domande potranno essere presentate a partire dal 31.03.2023 e verranno accettate dal sistema di gestione delle autorizzazioni automatico fino all'esaurimento delle disponibilità. Quando le richieste riguardano più mezzi e/o più tipologie per una stessa ditta, il sistema accetterà le richieste per un mezzo e tipologia alla volta ogni tre giorni.

5. I corrispettivi e i diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni devono essere versati come specificato nel successivo comma 2 dell'art. 12.

6. Al termine della verifica della domanda l'Ente gestore comunicherà a mezzo posta elettronica l'esito del procedimento autorizzativo, il richiedente riceverà in automatico l'autorizzazione.

Articolo 12 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi comprensivi dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni sono di seguito riportati:

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE	€ 500,00	€ 1.000,00
RIPRESE FOTOGRAFICHE	€ 300,00	€ 600,00
RIPRESE PUBBLICITARIE VIDEO E/O FOTOGRAFICHE	€ 1.500,00	€ 5.000,00

Attività	Corrispettivo annuale
VISITE GUIDATE SUBACQUEE	€ 60,00 per ogni persona trasportabile

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuale
SERVIZIO CON SOSTA AI MOLI	€ 36,00	€ 360,00	€ 1.440,00
SERVIZIO DI CARICO/SCARICO	Non previsto	Non previsto	€ 480,00

Attività	Corrispettivo annuale
NCC + VISITA GUIDATA A TERRA	€ 240,00 per ogni persona trasportabile
NCC con motore elettrico	€ 120,00 per ogni persona trasportabile
Attività	**Corrispettivo annuale**
CANOA, SUP	€ 40,00 per ogni unità
VISITA GUIDATA A MARE	€ 240,00 per ogni persona trasportabile
TRASPORTO PASSEGGERI IN ZONA C E CORRIDOI DI ACCESSO ZONA B	€ 60,00 per ogni persona trasportabile
Attività	**Corrispettivo annuale**
TRASPORTO PASSEGGERI IN ZONA B	€ 96,00 per ogni persona trasportabile
CHARTER A VELA	€ 180,00 per ogni persona trasportabile

Attività	Importo giornaliero	Importo settimanale	Importo mensile	Importo annuale
ORMEGGIO DA DIPORTO	1. Vela € 3,00/metro 2. Motore € 4,00/metro	1. Vela € 21,00/metro 2. Motore € 28,00/metro	1. Vela € 30,00/metro 2. Motore € 120,00/metro	1. Vela € 1.095,00/metro 2. Motore € 1.460,00/metro

2. I corrispettivi annuali e i diritti di segreteria relativi alle attività soggette ad autorizzazione sopra elencate, devono essere versati nel momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Tutti i corrispettivi potranno essere versati in rate (proporzionali all'importo totale annuale da versare per ogni autorizzazione). La prima rata dovrà essere versata, in ogni caso, in contemporanea con il rilascio dell'autorizzazione.

da 0 – 3000 euri: unica soluzione

da 3000 – 6000 euri due soluzioni: € 3000,00 al rilascio dell'autorizzazione la restante entro il 31/07/2023.

4. La durata dell'autorizzazione sarà proporzionale al pagamento dei diritti di segreteria effettuati.

5. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 31/07/2023 dovranno versare in un'unica soluzione tutti i diritti di

segreteria.

6. I diritti di segreteria dovranno essere versati entro e non oltre il 31 Luglio dell'anno di riferimento.

7. I diritti di segreteria dovranno essere pagati entro la scadenza dell'autorizzazione. In caso contrario la ditta/società dovrà avviare nuova procedura autorizzativa.

8. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato attraverso il sistema automatico di rilascio delle autorizzazioni.

9. Per gli operatori che al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione, all'esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta, dimostreranno il possesso del Marchio di qualità del Parco, i corrispettivi saranno ridotti del 20%, rispetto a quanto sopra indicato.

Articolo 13 Obblighi dei titolari di autorizzazione

1. Come indicato negli artt. 13, 17 e 19 del REO dell'Area Marina Protetta *"Isola dell'Asinara"*, i titolari di autorizzazione per attività di Visite guidate subacquee, Trasporto passeggeri, Charter a vela, Visite guidate e Pescaturismo devono obbligatoriamente compilare un apposito registro presenze, rilasciato e vidimato dall'Ente gestore all'atto della consegna dell'autorizzazione richiesta.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve annotare nel registro:

a) data;
b) percorso effettuato;
c) numero delle persone trasportate;
d) provenienza;
e) eventuali note.

3. Il registro dovrà essere consegnato alla fine di ogni periodo di autorizzazione agli uffici dell'Ente gestore entro il 30 Novembre di ogni anno, mentre mensilmente dovranno essere comunicate le presenze.

4. La non compilazione o la mancata consegna del registro delle presenze anno 2022, non consente la presentazione di domanda dell'autorizzazione per l'anno 2023.

5. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati esclusivamente dall'Ente gestore per finalità istituzionali.

6. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare attraverso apposito modulo il programma giornaliero delle attività proposte ed i relativi costi dei servizi offerti, pena la possibilità da parte dell'Ente gestore, di revocare o sospendere l'autorizzazione.

7. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'identificazione del mezzo nautico attraverso apposito adesivo fornito dall'Ente gestore.

8. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno dell'Area marina protetta e del Parco Nazionale andrà soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente gestore.

9. È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare anche in parte, l'attività oggetto di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.

11. Tutti i titolari di autorizzazione per le attività connesse alla fruizione dell'AMP sono tenuti ad informare i propri clienti delle regole vigenti all'interno dell'Area marina protetta, specialmente riguardo il divieto di conferimento rifiuti presso i Centri Visita.

Articolo 14 Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30 del REO, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. ii., l'entità delle sanzioni amministrative è riportato nella tabella allegata.